

10998/06



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO- Pres. di sezione -

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez. -

Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -

Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Oggetto

*Princ. VO
CNR.*

R.G.N. 1322/04

Cron. *10998*

Rep.

Ud. 20/04/06

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BELLAGAMBA PIERGIORGIO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato

ENNIO MAZZOCCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato DOMENICO SORACE, giusta delega

a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco

2006 pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

1380 COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato



ANNA ROMANO - STUDIO CURATOLA-D'AMATO - rappresentato
e difeso dall'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega
in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 1605/03 del
Tribunale amministrativo regionale di CATANZARO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 20/04/06 dal Consigliere Dott. Alfredo
MENSITIERI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE, il quale chiede che
venga rigettato il ricorso e dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Prof. Piergiorgio Bellagamba proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Calabria avverso gli atti con i quali il Comune di Vibo Valentia aveva disposto la revoca dell'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno strumento urbanistico, precedentemente deliberato e concesso.

Il Comune di Vibo Valentia costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Con atto del 12 gennaio 2004 il Bellagamba ha proposto dinanzi alle sezioni Unite di questa Suprema Corte ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ritenendo che l'azione da lui promossa rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Resiste con controricorso il Comune di Vibo Valentia, che ha anche depositato memoria.

Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 cpc, ha concluso per il rigetto del ricorso con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la controversia in esame non rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo introdotta



dall'art. 33 del D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall'art. 7 della L. n. 205/2000 e non intaccato sul punto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, non essendo in contestazione la "procedura di affidamento" di un appalto di lavori, servizi o forniture, bensì l'impugnazione di un atto con cui è stata disposta la "revoca" della nomina del ricorrente quale professionista incaricato di redigere una variante al piano regolatore .

In siffatta ipotesi non si tratta di valutare la fase - pubblicistica- relativa alla scelta del contraente, ossia la fase prodromica alla conclusione del contratto, bensì la diversa e successiva fase - privatistica - relativa alla sua esecuzione (o relativa alla validità ed efficacia del contratto) per cui si esula da ogni possibile riconduzione ad una vicenda attinente la procedura di affidamento di cui all'art. 7 L. 205/2000, trattandosi piuttosto di valutare una situazione giuridica di diritto soggettivo, la cui sede naturale di tutela è quella del giudice ordinario (vedi Cass. S.U. n. 5707/2003, in motivazione, nonché, da ultima, Cass. S.U. n. 20116/2005).

Alla stregua delle svolte argomentazioni, conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso



va respinto affermandosi la giurisdizione del giudice ordinario, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Vibo Valentia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00 di cui euro 4.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Roma, 20 aprile 2006.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 12 MAG. 2006
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

